

IPOTESI DI ACCORDO

In data 25 maggio 2017 presso la sede di ICS Maugeri S.p.A. SB si è svolto l'incontro sindacale tra i rappresentanti di ICS Maugeri S.p.A. SB e le delegazioni nazionali di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, CISAL SANITA' sui tempi di vestizione/svestizione del personale dell'area comparto.

Premesso che il contratto collettivo di lavoro attualmente applicato:

- nulla dispone riguardo ai tempi di vestizione e svestizione (cd. tempo-tuta),
 - nulla prevede per i casi in cui è espressamente disposto il passaggio cd. "a vista" delle consegne tra gli operatori sanitari,
 - non fornisce indicazioni esaustive sui criteri per la definizione dei tempi di lavoro;
- considerato
- le controversie sorte a seguito di tale regolamentazione e la reciproca volontà delle parti di superare i contenziosi esistenti;
 - l'esigenza di assicurare nelle materie suindicate una disciplina uniforme sul territorio;
 - la necessità di adeguare la nuova organizzazione per introdurre - nel rispetto dell'eterodirezione- i tempi di vestizione all'interno dell'orario di lavoro differenziandola dall'attività assistenziale:

concordano quanto segue

- 1) Per il personale del comparto cui è fatto obbligo di indossare indumenti di lavoro specifici all'interno dei locali di ICS Maugeri S.p.A. SB appositamente destinati a spogliatoi, i tempi di vestizione e di svestizione non potranno complessivamente superare 15 minuti per ogni turno di servizio, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e di provvedere ad ogni altro adempimento preliminare (passaggio di consegne escluso). Quanto sopra non riguarda chi indossa il camice su abiti civili, oppure chi ha facoltà di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa;
- 2) Per il personale del comparto che rientra nelle condizioni di cui al punto 1, i tempi di vestizione/svestizione saranno organizzati secondo le seguenti modalità:
 - A) per il personale che opera su tre turni (es. 7-14; 14-21; 21-7), i tempi di vestizione/svestizione saranno collocati al di fuori dei turni di servizio programmati. Tale personale, pertanto, è autorizzato a "timbrare" il cartellino sino a 8 minuti prima dell'orario di servizio ed a "stimbrare" sino ad un massimo di 7 minuti dopo il suo termine. Eventuali "timbrature" anticipate o "stimbrature" posticipate rispetto ai suddetti margini non daranno

CISL FP

FP CGIL
ha

luogo ad alcun riconoscimento economico, né incideranno sull'orario di lavoro dei dipendenti, salvi i casi di trattenimento in servizio debitamente autorizzati o richiesti dalla struttura;

B) per il personale che opera su due turni in maniera fissa e ricorrente (es. 7-14, 14-21) e per il personale con orario fisso "a giornata", i tempi di vestizione/svestizione saranno collocati all'interno dell'orario di servizio programmato. I lavoratori, pertanto, continueranno ad osservare l'attuale orario di lavoro e potranno svolgere le attività di vestizione (per un massimo di 8 minuti) e svestizione (per un massimo di 7 minuti) rispettivamente dopo la "timbratura" e prima della "stimbratura", con conseguente riduzione dell'orario di presenza presso le U.O./Servizi di appartenenza.

- 3) Il tempo dedicato alla vestizione ed alla svestizione non costituisce lavoro supplementare o straordinario, né può comportare il pagamento delle relative maggiorazioni contrattualmente previste.

Laddove il tempo di vestizione/svestizione determini una eccedenza oraria, la stessa sarà recuperata mediante appositi riposi compensativi (anche orari) da concedere d'intesa con il lavoratore di norma entro il semestre successivo all'anno di maturazione. Il riconoscimento è subordinato alla effettiva presenza in servizio. Nel caso non fosse possibile il recupero, il dipendente potrà optare per il pagamento.

- 4) L'azienda e le OO.SS effettueranno verifiche trimestrali (anche a livello di singolo Istituto) per monitorare la situazione.

- 5) Il presente accordo decorre dal mese di gennaio 2017 ed ha valore fino a tutto il 31/12/2017.

6) Il presente accordo non contempla riconoscimenti per periodi pregressi al 1/1/2017, in merito ai quali le parti si impegnano a riprendere il confronto entro il 31/10/2017 al fine di sottoscrivere un accordo in previsione della scadenza dell'accordo quadro prevista per il 31/12/2017.

- 7) L'azienda assicura che con il presente accordo saranno comunque mantenuti gli attuali livelli assistenziali;

- 8) Il presente accordo trova applicazione unicamente nei confronti del personale del comparto che presenti tutti i requisiti di cui al precedente punto 1.

- 9) La presente Ipotesi di Accordo sarà sottoposta a ratifica da parte degli organi deliberanti entro e non oltre il 30/6/2017

Letto, confermato e sottoscritto

CISCE Ff
P.L. P.M. M.R. f

F.P. C.G.C.
F.P.
K.L.